



Sent. n. 89/2024/C

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

in composizione monocratica

Il Giudice

Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9047/C del registro di Segreteria, proposto da XXX XXX (XXX) nata il XXX ad Accettura (MT) e residente a Potenza, in via Campania n.18, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Cosimo Lovelli e dall' Avv. Daniele Oliviero ed elettivamente domiciliata a Potenza in via Gallitello n.116/b;

contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed INPS sede di Potenza rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia;

avente ad oggetto il *“diniego operato da parte della sede INPS di Potenza alla richiesta di corresponsione dell'incremento contributivo previsto dall'art.2 comma 12 della legge n.335/1995”*.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 03 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Caputo, l'avv. Rosa Pepe, su delega dell'avv. Lovelli per il ricorrente e l'avv. Margherita Lotito su delega dell'avv. Dinoia per l'INPS; nessuno è comparso per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Premesso in

FATTO

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione la sig.ra XXX XXX chiedeva di dichiarare il suo diritto all'incremento contributivo sulla pensione di inabilità percepita da ottobre 2000, ex art.2, comma 12 della l. 335 del 1995, con condanna dell'INPS a corrispondere le differenze pensionistiche conseguenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, risultava comprovata la piena sussistenza dei requisiti normativi di spettanza, ovvero: i) la maturazione dell'anzianità di contribuzione prescritta; ii) la cessazione dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio; iii) l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art.2 comma 12 della legge n.335/1995). In conclusione si chiedeva di *“Dichiarare il diritto della Sig.ra XXX all'incremento contributivo sulla pensione di inabilità ex art.2, comma 12 l.335 del 1995; 2) Condannare l'INPS al pagamento dei relativi arretrati, incrementati di interessi legali e rivalutazione monetaria”*.

L'INPS si costituiva in giudizio sollevando in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto rivendicato ed il proprio difetto di legittimazione passiva, nel merito affermava la corretta liquidazione pensionistica con richiesta di rigetto del ricorso. In conclusione si chiedeva che *“-il giudice adito dichiarare inammissibili o rigettare le domande introduttive del giudizio con vittoria di spese e di onorari in favore dell'INPS”*.

Successivamente all'udienza pubblica del 14/05/2024, con provvedimento n.7/2024 si ordinava al *“Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del dirigente generale pro-tempore di depositare, presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale, una sintetica relazione esplicativa con a corredo l'eventuale documentazione necessaria, che rappresenti ed attesti l'avvenuta corresponsione o meno alla ricorrente dell'incremento contributivo previsto dall'art.2 comma 12 della legge n.335/1995 per la fattispecie per cui è causa, altresì richiamando il riferimento delle infermità alla 2° categoria tabella A o alla 1° categoria tabella A del DPR 834/81. ...”*, incumbente espletato con nota

prot. n. 0009179 dell' 08-08-2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale.

All' odierna udienza pubblica l'avv. Pepe ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri scritti e l'avv. Lotito si è riportata al contenuto della memoria agli atti di causa.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente si estromette dal giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per difetto di legittimazione passiva essendo in capo ad INPS la liquidazione del trattamento pensionistico oggetto di contestazione.

Nel merito, poi, il ricorso non appare accoglibile e va, pertanto, respinto per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre. In particolare si osserva che, con il ricorso in epigrafe, la sig.ra XXX lamenterebbe che il calcolo determinato con la liquidazione INPS del trattamento pensionistico non sia corretto in quanto mancante della maggiorazione contributiva prevista dall'art.2 comma 12 della legge 335/1995. A tal proposito, circa l'esattezza della liquidazione, nella nota 0009179 dell'8-08-2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale, acquisita in ottemperanza all'ordinanza n.7/2024, si precisava che “... *il prospetto elaborato [n.d.r. dall'Ufficio Pensioni del Ministero] fosse corretto in quanto dallo stesso era chiaramente evincibile che gli anni di servizio fossero elevati a 40 anni (cfr. pag.4 del prospetto dati per il trattamento di pensione n.31 del 03/01/2022)*”.

Sul *thema decidendum* questo Giudice non può non rilevare che il succitato prospetto, agli atti del processo e posto a base della liquidazione del trattamento pensionistico da parte di INPS, prende a riferimento, nella relativa corresponsione, i due parametri di limite massimo previsti *ex lege* per cui “*In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile ...*” (art.2 comma 12 della

legge n.335/1995). Diversamente, parte ricorrente ha solo affermato la mancata corretta corresponsione da parte di INPS dell'incremento contributivo previsto dall'art.2 comma 12 della legge n.335/1995 senza, peraltro, offrire alcun argomento di prova in tal senso e ciò in patente violazione del principio di diritto per cui *l'onus probandi incumbit ei qui dicit* (cfr. art.94 cgc che pone l'onere della prova a carico delle parti). Alla luce di questa carenza probatoria è, pertanto, da respingere la richiesta di una ctu contabile e medica che, per consolidata giurisprudenza “... *non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti* *Ne consegue che il suddetto mezzo d'indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati*” (Cass. civ. Sez.VI ord. del 15/12/2017, n.30218 *ex multis*). In conclusione, alla luce delle risultanze in atti ed in ragione di un acclarato difetto di prova di quanto asserito il ricorso è da rigettare.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00 a favore dell'INPS.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, nella sua composizione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- estromette dal giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alle spese di lite che vengono liquidate in € 700,00 a favore dell'INPS.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 3 dicembre 2024.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno

dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico
f.to digitalmente
Cons. Federico Lorenzini

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 3 dicembre 2024

Il Segretario d'udienza
f.to digitalmente
Dott.ssa Maria Caputo